



STATUTO DEL MILAN CLUB

“.....”

ART.1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, ai sensi dell'art. 36 e segg. del codice civile il Milan Club:

“.....”

con sede in
via

Il Milan Club è un'Associazione “culturale-sportiva” regolamentata dagli articoli 36 e segg. del codice civile; esso è apolitico, apartitico e aconfessionale e non ha fini di lucro.

ART.2 - SCOPI E FINALITA'

Il Milan Club non ha scopo di lucro, ma attua gli scopi dell'A.C. Milan S.p.A e dell'Associazione Italiana Milan Clubs, di seguito denominata A.I.M.C.

Il Milan Club è fondato da tifosi milanisti e svolge prevalentemente la sua attività tra gli appassionati sostenitori della squadra del Milan. Ad esso può aderire, senza discriminazione alcuna, chiunque ne condivida lo spirito e le finalità che non sia destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (e successive modificazioni di tali norme), ovvero che non sia stato, comunque, condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Il Milan Club si propone:

- di collegare e riunire i tifosi di fede milanista e simpatizzanti;
- di promuovere, organizzare e sviluppare nel rispetto delle norme etiche di educazione civica e sportiva, nell'osservanza delle leggi dello stato e delle

direttive morali di comportamento il tifo “rossonero” (inteso per tale quello riconducibile alla squadra dell'A.C. Milan S.p.A) al fine di ottenere il maggior numero possibile di sostenitori “rossoneri” dentro e fuori gli stadi;

- di favorire la promozione dei valori sportivi tra i frequentatori degli stadi calcistici, favorendo l'adesione personale e la pratica dei principi fondamentali della cultura sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica, dei principi del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza in particolare da parte dei sostenitori più appassionati delle squadre di calcio. Tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire la commissione di atti di violenza negli stadi calcistici e favorire una appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie di quello giovanile, agli eventi sportivi;
- di organizzare trasferte collettive per garantire il tifo e la presenza dei colori “rossoneri” negli stadi da effettuarsi al seguito della squadra del Milan;
- di promuovere e realizzare iniziative umanitarie, di beneficenza e di solidarietà sociale, da realizzarsi anche attraverso la raccolta di fondi;
- di promuovere azioni di volontariato anche per permettere ai disabili di presenziare agli eventi sportivi negli stadi ed alle altre iniziative del Milan Club;
- di organizzare manifestazioni culturali e sportive.

Il Milan Club potrà svolgere ogni attività, anche economica, connessa o utile al perseguimento dello scopo sociale, quali l'organizzazione di corsi di istruzione ed educazione sportiva, l'organizzazione di (o

la partecipazione a) manifestazioni sportive anche dilettantistiche, l'organizzazione di squadre sportive dilettantistiche o giovanili, l'organizzazione di viaggi e trasferte, l'organizzazione di manifestazioni o raduni, feste, eventi, convegni, etc., la predisposizione di scenografie da stadio, la stipulazione di accordi e convenzioni con società sportive e/o enti pubblici, gemellaggi con altre consimili associazioni, etc

Il Milan Club opera sia a favore dei Soci, sia se così deliberato dagli organi statutari ed eventualmente con limitazioni, a favore dei non Soci.

ART. 3 - NATURA

Il Milan Club, quale Associazione, ha carattere culturale-sportivo.

ART. 4 - SOCI

Possono far parte del Milan Club, in qualità di Soci e senza discriminazione, le persone fisiche tifose o simpatizzanti della squadra rossonera nonché le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e le finalità. E' requisito e condizione essenziale per potere essere Socio che le persone fisiche non siano destinatarie di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (e successive modificazioni di tali norme), ovvero che non siano state, comunque, condannate, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

La domanda di adesione può essere accolta dal Consiglio Direttivo solo qualora l'aspirante Socio dichiari per iscritto, sotto la propria responsabilità ed a pena, in caso di dichiarazione non veritiera, della perdita immediata della qualifica di Socio, di possedere tutti i requisiti e le condizioni per poter essere Socio.

La perdita della qualifica di Socio è disciplinata dal successivo art.17.

E' esclusa qualsiasi forma temporanea di partecipazione alla vita associativa.

I Soci sono di quattro categorie: Soci ordinari, Soci giovani, Soci onorari e Soci sostenitori.

Sono Soci ordinari le persone fisiche che contribuiscono all'attività del Milan Club mediante il versamento in denaro di una quota annua fissata dal

Consiglio Direttivo.

Sono Soci giovani le persone fisiche minori d'età che contribuiscono all'attività del Milan Club mediante il versamento di una quota annua ridotta fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci onorari le persone fisiche disabili o inabili che previa richiesta al Consiglio Direttivo acquisiscano tale qualifica su delibera del Consiglio Direttivo stesso e non sono tenuti al versamento di alcuna quota annuale.

Sono Soci sostenitori le persone fisiche che oltre al versamento della quota annuale contribuiscono all'attività del Milan Club versando ulteriori somme a titolo di contributo.

Il versamento della quota associativa deve essere effettuato secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Tutti i benefici derivanti al Milan Club dall'espletamento della propria attività vanno a vantaggio di tutta la generalità degli associati.

Tutti i Soci maggiorenni hanno pari diritto di voto per:

- l'elezione dell'Organo Direttivo del Milan Club;
- l'elezione dell'Organo di revisione;
- l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- le modifiche dello Statuto;
- l'approvazione del rendiconto e dell'eventuale bilancio di previsione.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e la sede del Milan Club, di ricevere la tessera sociale, di fregiarsi del simbolo e del distintivo del Milan Club, di usufruire di tutti i vantaggi che questi ultimi tre possono offrire agli associati nonché di usufruire di tutti i vantaggi che l'A.I.M.C. potrà offrire ai Soci del Milan Club, quale sodalizio ad essa associato.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

ART. 5 - ASSOCIAZIONE ITALIANA MILAN CLUBS

Il Milan Club è associato all'A.I.M.C. e dichiara di accettarne in ogni parte e ad ogni effetto, tanto per sé che per i propri Soci, lo Statuto dell'A.I.M.C.

Tutti i benefici derivanti dall'associazione all'A.I.M.C. vanno a vantaggio del Milan Club e dei suoi associati.

Tutti i Soci in regola con i requisiti per essere tali possono partecipare alle cariche elettive o per nomina all'interno dell'A.I.M.C.

Il Presidente del Milan Club od un suo delegato deve obbligatoriamente partecipare all'elezione degli Organi elettivi dell'A.I.M.C. in qualità di rappresentante del Milan Club e deve esprimersi in seno a tale elezione in base a quanto disposto e deliberato dal Consiglio Direttivo o secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente od un Componente del Consiglio Direttivo all'uopo delegato hanno l'obbligo di intervenire alle assemblee dei Soci dell'A.I.M.C. in qualità di rappresentanti del Milan Club.

Nel caso in cui il Milan Club dovesse perdere la qualifica di associato all'A.I.M.C. il Presidente deve immediatamente convocare l'Assemblea dei Soci per apportare le modifiche allo statuto in quanto non più perseguibili gli scopi e le finalità per i quali il Milan Club è stato costituito, risultando non più attuabili le norme contenute nel presente Statuto,

La perdita di qualifica di associato all'A.I.M.C. non scioglie il sodalizio ma sospende a tempo indeterminato l'attività fino a quando non saranno deliberate ed attuate le modifiche Statutarie o fino a quando l'A.I.M.C. non riqualifichi il Milan Club come suo associato.

La perdita di qualifica di associato all'A.I.M.C. ha efficacia dal momento in cui avviene la notifica, oppure al verificarsi delle condizioni previste nello Statuto e nell'eventuale regolamento dell'A.I.M.C. per le quali non sussiste l'obbligo di notifica da parte dell'A.I.M.C.

Il Milan Club si impegna ed obbliga a comunicare, su semplice richiesta dell'A.I.M.C., le generalità complete ed i riferimenti (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo, telefono, mail, ect..) dei suoi Soci. Se il predetto adempimento non avviene, l'A.I.M.C. può deliberare a carico del Milan Club la perdita della qualifica di associato all'A.I.M.C.

ART. 6 - MEZZI FINANZIARI

Il Milan Club trae i mezzi finanziari per consentire il raggiungimento dei suoi scopi e delle sue finalità dalle quote e dai contributi associativi, da contributi di terzi, da lasciti e donazioni, da erogazioni liberali e da altre entrate svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate anche a pagamento di corrispettivi specifici dei Soci, da entrate da eventuali attività marginali di carattere commerciale e produttivo comunque esercitate in relazione al perseguimento

delle finalità associative. Le raccolte di fondi per iniziative umanitarie, di beneficenza e di solidarietà sociale sono separatamente e distintamente contabilizzate per le quali deve essere predisposto un apposito e separato rendiconto delle entrate e delle uscite (oltre alla Relazione illustrativa) riferito a ciascun evento o iniziativa di raccolta fondi.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi preposti al funzionamento del Milan Club sono:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) l'Organo di revisione;
- 7) Il Collegio dei Proviviri (se costituito).

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto del Milan Club.

ART. 8 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'assemblea Generale dei Soci è il supremo organo deliberativo del Milan Club ed è costituita da tutti gli iscritti al Milan Club ai sensi e con le limitazioni dell'art.4 dello Statuto.

I compiti devoluti all'Assemblea sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di revisione e del Collegio dei Proviviri (se costituito);
- b) deliberare la costituzione del Collegio dei Proviviri quale Organo sociale del Milan Club;
- c) discutere ed approvare le linee guida dell'attività del Milan Club come predisposte dal Consiglio Direttivo;
- d) discutere ed approvare l'eventuale bilancio di previsione ed il rendiconto economico-finanziario;
- e) discutere ed approvare modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- f) esprimere, inoltre, il proprio parere vincolate su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio.

L'Assemblea generale dei Soci è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario che va dal

1° Luglio al 30 giugno. Per essere valida l'Assemblea deve riunire in prima convocazione la metà degli associati. In seconda convocazione, che può avvenire se sono trascorse 24 ore dall'orario stabilito per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi del primo comma dell'art.21 cod.civ. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 3/4 degli associati. Per deliberare lo scioglimento del Milan Club e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 cod.civ.

Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci dovranno esibire al momento dell'entrata nella sala riunioni la tessera sociale dell'anno se prevista ed essere in regola con il pagamento della quota associativa. Peraltro, per l'Assemblea generale ordinaria che sia convocata dopo il 30 giugno, è valido a titolo di partecipazione la tessera dell'anno precedente se alla data fissata per l'Assemblea il Consiglio Direttivo non abbia ancora deliberato in merito al tesseramento per l'anno in corso.

In virtù del principio del "voto singolo" di cui all'art.2538, comma 2, del cod.civ. ogni Socio ha diritto ad un voto (qualunque sia il valore della quota) e non può farsi rappresentare da altro Socio.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità oppure ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci ed in questo caso sarà convocata entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta ed in ogni caso è convocata dal Presidente quando il Milan Club si dovesse trovare nelle condizioni di non risultare più associato all'A.I.M.C.; in questo ultimo caso l'oggetto sociale porterà come primo punto all'ordine del giorno "modifica dello Statuto".

I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun Socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con affissione dell'avviso di convocazione all'Albo sociale del Milan Club. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La comunicazione scritta di convocazione ai Soci ha luogo

o per posta ordinaria o per posta elettronica o a mezzo fax e deve essere inoltrata all'indirizzo ordinario o di posta elettronica o al numero di fax che ciascun associato è tenuto a comunicare all'atto dell'iscrizione. Il tabulato dell'editor di posta elettronica del Milan Club o la ricevuta del fax costituiscono piena prova dell'invio al Socio della comunicazione di convocazione dell'Assemblea ove la mancata lettura del messaggio di posta elettronica da parte dell'Associato non inficia in alcun caso la comunicazione. Eventuali variazioni di indirizzo (anche di posta elettronica) devono essere comunicate per posta ordinaria od elettronica al Milan Club e divengono efficaci dopo sette giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione da parte del Milan Club.

Le delibere delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza di voti tra i presenti.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'Albo sociale del relativo verbale.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo del Milan Club, è formato da 3 a 10 membri ed è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci. Solo i Soci del Milan Club sono eleggibili. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario anche con funzioni di Tesoriere ed eventualmente un Addetto Stampa.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora durante il corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri fra quelli eletti dai Soci oppure uno o più Revisori e/o Probiviri, il consiglio integrerà il numero dei membri del consiglio, dell'Organo di revisione o del Collegio dei Probiviri sostituendo il cessato con quello che nei risultati delle elezioni segue l'ultimo eletto. I consiglieri/revisori/probiviri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano domanda almeno un terzo dei membri dello consiglio stesso.

Spetta al Consiglio Direttivo di realizzare il programma di attività del Milan Club quale approvato dall'Assemblea; di amministrare il patrimonio e gli incassi sociali; di sottoporre annualmente all'Assemblea Generale ordinaria dei Soci il rendiconto economico-finanziario della gestione predisposto dal Segretario ed accompagnato dalla relazione dell'Organo di Revisione; di sottoporre annualmente l'eventuale bilancio di previsione sempre all'Assemblea Generale ordinaria dei Soci; di stabilire l'importo delle quote annue di associazione; di deliberare sull'ammissione dei Soci, di deliberare i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci; ogni altro compito di ordinaria amministrazione che impegna il Milan Club a contrarre obbligazioni per importi di valore superiore alla delega operativa conferita al Presidente e ogni altro atto o compito di straordinaria amministrazione inerente al funzionamento del Milan Club.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo di curare e vigilare l'attuazione delle deliberazioni degli Organi dell'A.I.M.C. Il Consiglio direttivo, qualora ne ravvisi la necessità, può affidare particolari mansioni di carattere organizzativo a Soci anche non facenti parte del Consiglio. Può anche, quando ne sia il caso, istituire appositi Comitati con specifiche mansioni organizzative, scegliendo i membri tra i Soci del Milan Club.

Il componente del Consiglio Direttivo che sia assente dalle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificare il motivo, sarà considerato dimissionario.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

ART. 10 - PRESIDENTE

Al Presidente spettano le seguenti facoltà:

- a) rappresentanza legale del Milan Club;
- b) compiere atti di ordinaria amministrazione nei limiti della delega conferitagli dal Consiglio Direttivo;
- c) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;
- d) direzione amministrativa del Milan Club;
- e) stipulazione dei contratti del Milan Club;
- f) rappresentanza del Milan Club in giudizio;

g) sovrintendenza di tutti gli Uffici del Milan Club;

h) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta altresì a tutti gli effetti il Milan Club nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, cura che ne vengano eseguite le deliberazioni, relaziona all'Assemblea generale ordinaria sull'andamento del Milan Club.

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente. Al Vice-Presidente spettano inoltre le facoltà di ordinaria amministrazione eventualmente conferitagli dal Consiglio.

ART.11 - VICE-PRESIDENTE

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di inadempimento e per quegli incarichi che il Presidente ritenga opportuno affidargli nell'interesse del Milan Club. Ogni delega di carattere permanente dovrà essere iscritta nei verbali del Consiglio Direttivo.

ART.12 - SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo; tiene l'archivio e la corrispondenza; provvede al tesseramento dei Soci e mantiene aggiornato il relativo elenco, provvedendo inoltre a tutte le incombenze relative ai Soci ed al funzionamento corrente del Milan Club.

Il Segretario tiene l'inventario di tutti i beni del Milan Club e la contabilità.

Il Segretario provvede alla redazione del rendiconto economico-finanziario annuale e dell'eventuale bilancio di previsione, da sottoporre all'Organo di Revisione ed al Consiglio Direttivo.

Il Segretario conserva ed aggiorna tutti i registri ed i documenti e li tiene a disposizione per ogni eventuale richiesta di ispezione da parte dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Segretario provvede anche alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

ART.13 – ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione può essere composto in alternativa da un Revisore Unico o da un Collegio di

Revisori, composto da tre membri. L'Assemblea dei Soci delibera se l'Organo di Revisione deve essere costituito in forma monocratica o collegiale ove i componenti vengono eletti secondo le modalità stabilite per le elezioni dei Consiglieri, tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge. L'Organo di revisione esercita il controllo contabile-amministrativo su tutti gli atti di gestione del Milan Club, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie e di legge, esamina i rendiconti economici-finanziari e gli eventuali bilanci di previsione, proponendo eventuali modifiche e predisponendo una apposita relazione da allegare agli stessi, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale, può procedere ad atti di ispezione e controllo.

Qualora l'Organo di Revisione accerti irregolarità per quanto di sua competenza, deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

L'Organo di revisione resta in carica cinque anni ed in caso di Organo collegiale i revisori eleggono fra loro il Presidente.

ART.14 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o a seguito di domanda motivata di almeno un decimo dei Soci, propone all'Assemblea Generale eventuali modifiche da apportare allo Statuto. Il progetto di modifiche deve rimanere depositato nella sede sociale a disposizione dei Soci nei quindici giorni antecedenti l'adunanza. Le modifiche allo Statuto si considerano approvate con la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i 3/4 degli associati.

ART.15 - ELEZIONI

Le elezioni dei membri elettivi del Consiglio Direttivo, dell'Organo di revisione e del Collegio dei Probiviri avranno luogo ogni cinque anni avendo riguardo che:

- hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni che siano in regola con le norme statutarie;
- possono essere eletti tutti i Soci in regola con le norme statutarie e con i versamenti delle quote sociali e che non siano nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art.16;
- ogni elettore ha diritto di esprimere un numero

massimo di preferenze pari a quanti siano i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di revisione e dell'eventuale Collegio dei Probiviri da eleggere.

Sono eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità associativa; in caso di insufficienza del precedente criterio, il Socio con maggiore anzianità d'età.

Coloro che intendono candidarsi alle elezioni devono depositare la loro candidatura entro i dieci giorni antecedenti alla data fissata per le elezioni affinché una apposita commissione elettorale possa verificarne tutte le condizioni di ammissibilità e predisporre le liste dei candidati.

ART.16 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A carico dei Soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti, per comportamenti antistatutari, antisociali o che comunque ledano gli interessi o il prestigio del Milan Club, dell'A.I.M.C. e dell'A.C. Milan S.p.A.:

- a) l'avvertimento;
- b) la sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi, ovvero la sospensione cautelare per tutto il periodo di durata delle indagini qualora il Socio sia sottoposto ad accertamenti, per fatti di cui all'art.6 della legge 13 dicembre 1989 n.401;
- c) la radiazione dal Milan Club.

Le sanzioni di cui sopra sono deliberate dal Consiglio Direttivo, previa acquisizione delle discolpe dell'interessato. Contro la decisione di radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri se nominato od al Collegio dei Probiviri dell'A.I.M.C. Il ricorso non sospende l'efficacia della decisione del Consiglio Direttivo.

Restano fermi e validi i provvedimenti adottati a carico dei Soci del Milan Club dal Collegio dei Probiviri dell'A.I.M.C. e per i quali la loro efficacia ha effetto immediato ed esula dalla sfera di competenze dei provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo del Milan Club.

Qualora oltre alle ordinarie responsabilità i Soci si rendono autori di atti di violenza o di discriminazione razziale per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero affermino fatti e condizioni difformi dal vero nella dichiarazione rilasciata

ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, e ciò comporti l'irrogazione di sanzioni amministrative, disciplinari e/o pecuniarie a carico del Milan Club, e/o dell'A.I.M.C., e/o dell'A.C. Milan S.p.A, essi rispondono personalmente e patrimonialmente dei danni anche indiretti subiti da questi ultimi.

Qualsiasi Socio che, in contrasto con le finalità associative, si rendesse responsabile di atti di violenza o di discriminazione razziale per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive sarà espulso con effetto immediato. Identico provvedimento sarà assunto, a prescindere da qualsiasi ulteriore accertamento, nei confronti di Soci destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (e successive modificazioni di tali norme), ovvero che sia stato, comunque, condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. L'espulsione è decretata dal Presidente (o, in sua vece, dal Vice-Presidente) immediatamente dopo aver avuto contezza dei fatti che impongono l'adozione di tale provvedimento. Contro la decisione di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri se nominato od al Collegio dei Probiviri dell'A.I.M.C. Il ricorso non sospende l'efficacia della decisione del Presidente. In caso di revoca del provvedimento amministrativo o di assoluzione nel processo penale, il Socio espulso ha facoltà di riottenere la riammissione.

ART.17 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per radiazione a causa di azioni ritenute dannose o che siano di grave pregiudizio al regolare funzionamento del Milan Club o alla sua immagine presso i terzi e per azioni antistatutarie nonché per quanto previsto al penultimo e all'ultimo capoverso dell'art.16;
- c) per il mancato pagamento della quota annuale.

E' fatta comunque salva la facoltà del Socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri se nominato od al Collegio dei Probiviri dell'A.I.M.C. al fine di ottenere la revoca della sanzione, previa dimostrazione dell'avvenuto accertamento definitivo in sede penale e/o amministrativa, della propria estraneità ai fatti

addebitatigli.

I nomi dei Soci radiati verranno affissi all'Albo sociale e verranno trasmessi, solo per i casi di cui alla lettera b), a cura del Presidente alla Segreteria generale dell'A.I.M.C. che provvederà a tenere un archivio aggiornato.

Il Socio radiato da un Milan Club non può chiedere la sua iscrizione ad un altro Milan Club associato all'A.I.M.C. ma soltanto al Milan Club che ha adottato il provvedimento a suo carico previa estensione d'ufficio del provvedimento di radiazione da parte dell'altro Milan Club.

ART.18 - DURATA, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento del Milan Club è deliberato dall'Assemblea dei Soci col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 cod.civ.

In caso di scioglimento del Milan Club, l'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge n.662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI - COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELL'A.I.M.C. - CLAUSOLA COMPROMISSORIA INTERNA

L'Assemblea dei Soci può prevedere la costituzione, in qualità di Organo sociale, del Collegio dei Probiviri; in tale caso i probiviri sono eletti dall'Assemblea nel numero di tre con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I Probiviri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

E' deferita al Collegio dei Probiviri se nominato od al Collegio dei Probiviri dell'A.I.M.C. ogni controversia avente ad oggetto l'attività sociale, ivi esemplificativamente incluse quelle aventi ad oggetto la convocazione delle assemblee e la loro validità, la validità di delibere, l'elezione a cariche direttive, la sospensione dall'attività associativa o l'espulsione di associati. Il loro lodo sarà reso per iscritto e sarà inappellabile. Le controversie devono essere introdotte mediante atto scritto inviato a mezzo raccomandata con

ricevuta di ritorno al Collegio dei Proviviri presso la sede del Milan Club se nominato od al Collegio dei Proviviri dell'A.I.M.C. presso la sede della stessa A.I.M.C. e alla controparte. L'atto deve contenere succinta descrizione dei fatti oggetto della controversia e la domanda oggetto della controversia. Ricevuto l'atto introduttivi, i Proviviri convocano senza indugio le parti, assegnando, se del caso, termini per il deposito di repliche o memorie. I Proviviri decidono quali amichevoli compositori *ex bono et aequo* senza formalità di procedura (e con il solo obbligo di garantire imparzialità, il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti), quali rappresentanti delle parti. La domanda di iscrizione al Milan Club comporta l'accettazione della presente clausola arbitrale e il riconoscimento come propri arbitri dei Proviviri.

ART.20 - BILANCIO, PATRIMONIO E DIVIETI DI DISTRIBUZIONE DI AVANZI E SIMILI

Il Bilancio del Milan Club è rappresentato dal rendiconto economico-finanziario; esso è predisposto secondo criteri di cassa e rileva tutte gli incassi ed i pagamenti ove la differenza annuale costituisce l'avanzo, il disavanzo o il pareggio dell'attività svolta. Al rendiconto economico-finanziario dovrà essere allegato un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data di bilancio (Situazione Patrimoniale) .

Il rendiconto economico-finanziario, accompagnato dalla relazione dell'Organo di revisione, dovrà essere approvato entro i quattro mese dalla chiusura dell'esercizio sociale dall'Assemblea Generale ordinaria dei Soci. Il rendiconto economico-finanziario dovrà essere depositato presso la sede del Milan Club entro i 15 giorni antecedenti la seduta assembleare avente all'ordine del giorno l'approvazione dello stesso per poter essere consultato da ogni associato. Il rendiconto economico-finanziario approvato dovrà essere allegato alla rispettiva delibera assembleare per l'affissione all'Albo sociale.

Il patrimonio del Milan Club è costituito dal Fondo Comune. Fanno parte del patrimonio i mobili, i valori, i lasciti, le donazioni e le disponibilità di cassa contanti, di titoli, dei conti correnti presso banche, uffici postali o altri enti pubblici anche a titolo di cauzione o di deposito.

Il Milan Club non svolge attività di natura commerciale

in quanto l'attività svolta nei confronti degli associati è in conformità alle finalità istituzionali del Milan Club stesso (quale associazione non riconosciuta). Tuttavia se per fini connessi all'attività sociale viene svolta qualche attività che fiscalmente viene considerata di natura commerciale anche con carattere di occasionalità o marginalità dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi di legge. I risultati economici dell'attività commerciale occasionale eventualmente esercitata confluiscono nel rendiconto economico-finanziario del Milan Club.

Durante la vita del Milan Club sussiste il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.21 - DISPOSIZIONE GENERALE

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

VISTO per l'approvazione del Consiglio Direttivo in carica, dopo aver ottenuto il benestare dell'Assemblea Generale dei Soci o per l'approvazione in sede di Atto Costitutivo del Milan Club.

IL PRESIDENTE



ASSOCIAZIONE ITALIANA MILAN CLUBS

VISTO ed APPROVATO

Milano, li

IL PRESIDENTE DELL'A.I.M.C.